

EDILIZIA SILVIA PENNISI

LA RIABILITAZIONE

Studio sull'edilizia penitenziaria dei minori



FRANCOANGELI

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con **Adobe Acrobat Reader**



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile **con Adobe Digital Editions**.

Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.

EDILIZIA/Studi

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

SILVIA PENNISI

LA RIABILITAZIONE

Studio sull'edilizia penitenziaria dei minori

FRANCOANGELI

Il presente lavoro è stato finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – fondi MUR DM 737/2021 – progetto di ricerca “Riqualificazione e gestione degli spazi penitenziari per la riabilitazione ed il reinserimento in società dei detenuti”.

Fonti delle immagini

Tutte le immagini sono tratte da:

www.ragazzidentro.it/istituti/istituti-penali-perminorenni/

(Associazione Antigone) tranne le seguenti:

Figg. 1, 7, 13, 17, 21, 26, 32, 36, 37, 50, 54, 62, 67, 72, 73, 78, 82, 85.

In copertina: Immagine tratta dal video Pourtame Là Fore, Lucariello feat Raiz con i ragazzi dell'IPM di Airola (BN). Progetto nazionale Presidio Culturale Permanente negli IPM, Associazione CCO - Crisi Come Opportunità

Isbn digitale 9788835169246

Copyright © 2024 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

*A Giulio e a Giorgio,
che sappiano sempre trovare la via, e mantenerla.*

Indice

Ringraziamenti	pag.	9
Introduzione	»	11
1. Cenni sull'evoluzione della detenzione per i minori	»	13
2. Gli IPM in Italia oggi	»	21
3. Edifici e spazi degli IPM	»	26
4. Prospettive e riflessioni	»	99
Bibliografia	»	105

Ringraziamenti

Lo studio riportato in questo scritto rappresenta l'inizio di una ricerca che nel tempo si approfondirà ed arricchirà, si spera, di nuove collaborazioni ed esperienze, ma che non avrebbe potuto essere condotta senza la disponibilità, i consigli e le informazioni di alcune persone che da anni lavorano a stretto contatto con il mondo della giustizia minorile.

Per questo ringrazio sinceramente la dott.ssa Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone, ed il dott. Alessio Scandurra, coordinatore dell'Osservatorio di Antigone, per avermi dato la possibilità di utilizzare le immagini contenute sul sito ed anche avermi fornito opinioni ed informazioni per me indispensabili.

I miei ringraziamenti vanno inoltre all'arch. Cesare Burdese, che con il suo entusiasmo e la sua preparazione sul tema mi ha fornito utili input e consigli, ai direttori ed ex direttori Istituti Penali per i Minorenni (IPM) che mi hanno dedicato un po' del loro tempo prezioso con interviste per me illuminanti: dott.ssa Marilla Efsia Baire, direttrice dell'IPM di Cagliari, dott.ssa Antonella Bianco direttrice dell'IPM di Firenze, dott. Michelangelo Capitano ex direttore dell'IPM di Palermo, dott.ssa Maria Covato direttrice dell'IPM di Catania, dott. Gianluca Guida direttore dell'IPM di Nisida e dott.ssa Carmela Leo, direttrice dell'IPM di Acireale e al dott. Saverio Migliori della Fondazione Michelucci.

Un sentito ringraziamento va infine al dott. Santo Ippolito direttore del Centro per la Giustizia Minorile di Palermo, sempre disponibile a fornire supporto e consigli.

Introduzione

L'interesse per gli edifici destinati alla detenzione è nato anni orsono e fa parte di un percorso di ricerca che vede lo studio degli edifici e della gestione degli stessi come risultato dell'integrazione di un insieme di discipline, soprattutto, ma non solo, se la loro destinazione d'uso ha una valenza sociale fondamentale.

L'edificio non è solo la sua struttura, i suoi materiali costituenti ed i suoi elementi costruttivi, ha un significato altro, che non sempre viene adeguatamente tenuto in considerazione.

Così, nel caso degli edifici destinati alla detenzione dei minori, ci si trova di fronte a singoli edifici o a complessi spesso non idonei alla loro funzione: formare e preparare il giovane detenuto affinché possa reinserirsi in società e allontanarsi dalle dinamiche che lo hanno condotto in prigione.

Nonostante sia intuitivo come la progettazione, sia ex novo che di interventi di recupero, di edifici con tale funzione non possa ridursi a mere considerazioni sulla materia edificio, un approccio interdisciplinare viene adottato raramente.

Per il reperimento delle informazioni ci si è avvalsi delle preziose informazioni tratte da siti (soprattutto Antigone.it), da scritti di colleghi e professionisti che si sono interessati a tale argomento e da dialoghi con chi lavora oggi all'interno degli IPM.

Lo studio, del quale ivi si riporta una prima iniziale fase di conoscenza, riguarda quindi gli edifici ma anche il loro contenuto, la loro essenza e significato, sperando di ampliare ed approfondire caso per caso le dinamiche che possono condurre a proficue riflessioni sull'argomento.

1. Cenni sull'evoluzione della detenzione per i minori

Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c'è dubbio. Ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato.

(Haruki Murakami, *Kafka sulla spiaggia*)

La comparsa delle istituzioni per minori in Italia può essere ricondotta al periodo in cui in Europa si iniziava ad affermare il capitalismo, quindi tra il XVI e XVII secolo, e nacquero a fini prevalentemente assistenziali.

Sino alla seconda metà del 1800 rimasero casi isolati, solo dopo si fece strada l'idea che l'infanzia andava trattata come categoria sociale a parte, distinta dall'età adulta¹.

Raro se non unico esempio, precedente a tale data, di giudizio differenziato tra adulti e fanciulli è quello di Federico II, che ne 1231 dispose l'equiparazione dell'infante omicida al pazzo, quindi con la necessità di valutare la capacità di intendere e volere e stabilendo così l'immunità, in tali circostanze, dalla pena di morte per i fanciulli.

I primi istituti sorsero in particolare per affrontare il problema dei minori abbandonati o vagabondi, secondo l'atteggiamento, che iniziò a diffondersi in quel periodo, di tentativo di controllo di tutti coloro che potevano recare danno all'ordine pubblico².

Nello stesso periodo lavoro e disciplina iniziarono ad essere considerati indispensabili per rieducare chi non assumeva comportamenti ritenuti in linea con l'ordine stesso.

Sino ad allora i reati erano stati puniti allo stesso modo per tutti; la differenziazione tra adulti e minori ebbe in origine ragioni pratiche, più che derivare dalla reale convinzione che adulti e ragazzi necessitassero di metodi di rieducazione diversi.

¹ Da www.adir.unifi.it/rivista/2000/rugi/cap1.htm.

² Salvati A., "La giustizia minorile tra riforme e problemi irrisolti", *Amministrazione in cammino, rivista elettronica di Diritto pubblico, di Diritto dell'economia e di Scienze dell'amministrazione*, a cura del Centro di ricerca sulle Amministrazioni Pubbliche Vittorio Bachelet, 2010 (www.amministrazioneincammino.luiss.it/) p. 2.

Nel 1635 era stata prevista una differenza di trattamento tra i minori di 10 anni (non imputabili) ed i minori di 15 anni, un terzo regime vigeva per i giovani tra 15 e 18 anni.

Anche i disobbedienti all'autorità paterna potevano subire simili trattamenti, le stesse famiglie chiedevano questo trattamento per ricondurli all'obbedienza.

Il primo centro nato specificamente per i giovani fu realizzato a Firenze nel 1650, chiamato "casa di correzione", con lo scopo di rieducare ragazzi abbandonati o vagabondi attraverso lo studio e il lavoro. Solo qualche anno dopo, nel 1653, fu fondato lo Spedale S. Filippo Neri, che accoglieva minori di 16 anni senza dimora allo scopo di rieducarli al lavoro e alla religiosità. In quest'istituto era prevista una zona di celle dove isolare gli indisciplinati affinché non alimentassero le cattive tendenze degli altri³.

Nel 1703 un istituto simile sorse a Roma nell'ospizio di S. Michele in Ripa, e nel 1786 aprì a Palermo una "Real casa di correzione per donne e minori travati". A questi primi esempi ne seguirono altri in tutta Italia, a Milano un'altra "casa di correzione", a Napoli delle prigioni specifiche per i più giovani ed anche la Generala di Torino, caratterizzato da metodi molto rigidi⁴.

A Bologna, nel 1822 fu realizzato un istituto assistenziale presso l'Abbadia, un antico monastero, poi destinato a lazzeretto e infine a "Reclusorio pei discoli" o "Discolato".

Qui inizialmente venivano reclusi sia minori che adulti, solo nel 1842 furono separate le due aree.

Poco più tardi, nel 1827, papa Leone XII dispose il trasferimento dei giovani detenuti dall'istituto di S. Michele al nuovo edificio delle carceri di via Giulia, dove venne adottato un sistema trattamentale ispirato a quello di Auburn (un carcere americano), basato sull'isolamento notturno e sul lavoro obbligatorio durante il giorno, da eseguire in assoluto silenzio.

Nel regolamento del 1877⁵ si specificava, all'art. 5, che gli adulti condannati alla custodia dovevano essere rinchiusi in case separate rispetto ai minori. Lo stesso regolamento all'art. 6 prevedeva, inoltre la separazione

³ *Historia et ius* rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna www.historiae-tius.eu – 6/2014 – paper 11, Martina Giovannini. Per una storia degli Istituti Penali per i Minorenni. Il caso di Bologna.

⁴ Sulla generala www.museotorino.it/view/s/2e94530e3f5d4e26bcf3aa2127dc3705#par_147199.

⁵ Secondo Regolamento per le case di Custodia Penale per i minorenni, 29 novembre 1877.

assoluta tra i minorenni sottoposti alla custodia per condanna penale da quelli ricoverati per altre motivazioni, come per esempio la correzione paterna⁶.

Nel corso di tutto l'Ottocento l'attenzione rivolta ai minori si mostrò piuttosto ambigua, in quanto, se da una parte pareva evidente l'esigenza di conoscere scientificamente il bambino e gli argomenti attinenti l'educazione per tutelarlo, dall'altra gli interventi sui minori erano fortemente punitivi, con misure coercitive e di controllo.

Nonostante ciò era evidente l'esigenza di organi giudiziari minorili specializzati, così a Londra la "Società per la rieducazione dei giovani delinquenti" portò alla creazione di strutture per ragazzi abbandonati e per giovani criminali.

Tra il 1872 e il 1930 si tennero una serie di congressi internazionali che trattarono i problemi carcerari, come il Congresso internazionale penitenziario, svoltosi a Roma nel 1885, importante per l'avvio di un nuovo orientamento del sistema penale, basato sulla flessibilità e gradualità delle pene che segnò l'inizio di un nuovo orientamento nel sistema penale, fondato sul continuo perfezionamento delle tecniche correzionali e di trattamento, sulla gradualità e sulla flessibilità delle pene.

Il codice Zanardelli entrò in vigore nel 1890 e stabilì che il minore di 14 anni non era passibile di pena e se avesse commesso crimine o delitto, poteva, a discrezione dell'autorità giudiziaria, essere consegnato ai genitori o ricoverato in uno stabilimento pubblico di lavoro.

Inoltre il vagabondaggio, l'oziosità o la mendicizia dei minori furono demandati agli artt. 113-116 della nuova Legge di Pubblica Sicurezza e non al Codice. In particolare fu stabilito che il minore degli anni 18 privo di genitori, ascendenti o tutori "fosse ricoverato presso qualche famiglia onesta" in grado di accoglierlo "ovvero in un istituto di educazione correzionale, finché non abbia appreso un'educazione, un'arte o un mestiere; ma non oltre il limite della maggiore età" (art. 114). L'art. 116 estese l'applicazione di queste norme anche ai minori che praticassero "abituamente la mendicizia o il meretricio".

Il Regolamento che ne seguì stabilì l'esistenza dei "riformatori", suddivisi a seconda delle età e categorie giuridiche.

Inoltre il Codice stabiliva che:

- l'età minima per l'imputabilità venne fissata a 9 anni, quindi quasi nell'infanzia (art. 53);

⁶ Raimondo R. (2015), "La devianza minorile tra istituzionalizzazione e cultura dei diritti tra Ottocento e Novecento", *Studium Educationis*, anno XVI, n. 2, *L'educativo nelle professioni*.

- fra i 9 e i 14 anni il ragazzo era imputabile, ma solo nel caso in cui il Magistrato, che ne aveva espresso obbligo, ne avesse accertato il discernimento (art. 54);
- dai 14 ai 18 anni era ugualmente imputabile, nel senso che si partiva dalla presunzione di imputabilità (art. 55).

Negli ultimi decenni dell'Ottocento si era posta l'esigenza di rieducare e non punire i minori devianti, e particolare attenzione fu riservata alle responsabilità genitoriali per il loro comportamento.

Ma un concreto cambiamento sembrò arrivare nel 1904 quando venne emanato un nuovo regolamento penitenziario denominato "Regolamento per i riformatori governativi" che introdusse cambiamenti sostanziali, quali la sostituzione degli agenti di custodia con gli istitutori, reclutati fra gli insegnanti elementari e per la prima volta il problema della delinquenza giovanile non fu trattato solo in termini di contenimento e repressione, quanto invece rivolgendo l'attenzione all'educazione e alla riabilitazione. L'intenzione era di garantire, in teoria, attraverso la disciplina e l'educazione, un trattamento personalizzato.

Intanto, nel luglio 1899, sorgeva a Chicago la prima *Juvenile Court* del mondo: un Tribunale per i Minorenni con un giudice specializzato che tutelava l'infanzia "deviata" attraverso disposizioni correttive o educative, sulla falsa riga della quale nacquero altre corti giovanili a Boston e New York.

Esperienze analoghe si ebbero in Europa, con la nascita, all'inizio del XX secolo, dei primi Tribunali per i Minorenni, e nel 1908 tali istituzioni divennero obbligatorie in Inghilterra, in Scozia ed in Irlanda con il *Children Act*, con il quale venne abolita quasi del tutto la pena di morte per i minori e stabilito che nessun minore di 16 anni potesse essere condannato al carcere⁷.

Leggi simili vennero promulgate anche in Francia e in Belgio nel 1912 e, dopo il Congresso internazionale del Tribunale per i Minorenni, tenutosi a Parigi nel 1913, furono create giurisdizioni speciali per minorenni anche in Olanda ed in Germania.

In Italia il Tribunale per i Minorenni fu istituito solo nel 1934 con il RD 1404, sebbene già nel 1909 fosse stata nominata una Commissione per una Magistratura dei minorenni, che avrebbe dovuto vigilare negli ambiti dell'assistenza, della tutela, dell'istruzione e della correzione del minore. Fu anche studiato un Codice minorile unificato che prevedesse la possibilità di giudicare soltanto i reati lievi, ai quali applicare misure sostitutive, ed escludesse l'arresto o la carcerazione preventiva in fase di istruzione.

⁷ Rugi C. (2000), "La nascita e l'evoluzione della giustizia minorile", www.adir.unifi.it/rivista/2000/rugi/capl.htm.

Tali iniziative furono mosse anche dai movimenti politici e sociali delle donne dell'inizio del XX secolo, che portarono avanti le nuove idee sui diritti dei minori, compresi i trattamenti penali nei loro confronti. Tali idee contribuirono anche alla realizzazione di alcune sperimentazioni nell'ambito degli interventi penali sui minorenni oltre che sulla prevenzione basata ad esempio su teatro e sport.

Quindi più che reprimere prevenire attraverso un'azione pedagogica, sperimentata con esperienze innovative che si auspicava divenissero progetti pilota.

Sotto l'influenza delle teorie di Rousseau nascevano intanto in Svizzera case rifugio o di salvezza e comunità educanti, in genere in campagna, senza recinzioni o grate, che avrebbero fornito un'alternativa alla detenzione.

Al cammino verso una deresponsabilizzazione del minore avevano contribuito anche le teorie di Cesare Lombroso, nonostante avesse definito il bambino come un soggetto naturalmente votato al male.

Inoltre il dibattito interdisciplinare sull'argomento fu alimentato dal nuovo valore sociale assegnato ai minori, dato anche dall'accresciuto peso demografico degli stessi.

Le discipline della psicologia e pedagogia in quegli anni studiavano gli anni dell'infanzia ponendo per la prima volta attenzione sull'individualità del bambino, e questo corrispondeva anche al riconoscimento di alcuni diritti.

Nel Codice Civile veniva definito il "discolo" come figlio di chi si dichiarava incapace di gestire i travimenti. Quindi gli stessi parenti spesso lo denunciavano perché i discoli non volevano studiare né lavorare, in genere si trattava di famiglie indigenti per questo il ragazzino veniva a volte affidato ad istituti per evitare che si dedicasse a vagabondaggio e furti disonorando la famiglia.

Per le ragazze questo si traduceva in una collocazione in istituto quando i comportamenti non erano conformi alle volontà genitoriali, talvolta addirittura con l'intenzione di salvaguardare il futuro delle stesse.

Il RDL del 1934 rappresentò l'approdo di questo processo di elaborazione teorico e legislativo per il controllo penale dei giovani che provò a disciplinare la materia.

Il testo della legge elencava una molteplicità di luoghi destinati ad accogliere i minori, in base alle diverse caratteristiche di devianza e ai conseguenti differenti interventi, come perseguito dalle riforme penitenziarie sin dalla seconda metà dell'Ottocento, quando era stata stabilita la necessità di garantire la separazione dei minori dagli adulti e poi suddividere le diverse categorie di minori all'interno di specifiche strutture.

Una delle principali novità fu la dislocazione dei diversi istituti destinati ad accogliere condannati o corrigendi. Fu così istituito un Centro di riedu-

cazione affiancato al Tribunale, che comprendeva una serie di altre istituzioni e servizi. In particolare:

- case di rieducazione;
- “focolari” di semilibertà e pensionati giovanili;
- gabinetti psico-medico-pedagogici;
- uffici di servizio sociale per minorenni;
- istituti di osservazione;
- scuole laboratori e ricercatori speciali;
- riformatori giudiziari;
- prigioni scuola.

Le scuole laboratori ed i ricercatori speciali non furono mai attivati.

Il Centro rieducazione per minorenni fu poi costituito da:

- case di rieducazione, in cui si recuperavano i minori quando era stabilito dal tribunale che fosse necessario l'internamento;
- focolari di semilibertà e pensionati giovanili; i primi erano piccoli istituti dove un gruppo ristretto di adolescenti viveva in comunità come in famiglia, sotto la guida di un educatore o di un assistente sociale, mentre i secondi erano istituti in cui erano accolti i minori che potevano essere considerati rieducabili ma che non potevano rientrare in famiglia o necessitavano ancora di sostegno;
- gabinetti medico-psico-pedagogici, che raccoglievano tutti i servizi sanitari e psicologici del Centro; uno psichiatra, un educatore ed un assistente sociale operavano singolarmente ed in équipe, ma dopo gli anni Sessanta furono progressivamente soppressi;
- istituti di osservazione, dove si cercava di conoscere al meglio la personalità del minore;
- prigioni scuola, dove i minori espiavano le pene, contenevano scuole e laboratori;
- riformatorio giudiziario, ospitava i minori socialmente pericolosi;
- uffici di servizio sociale per i minorenni, dove operavano gli assistenti sociali ma che, negli anni, si dimostrarono troppo simili ad un carcere per adulti, non fornendo gli strumenti per un reinserimento in società⁸.

La giustizia minorile in Italia non ha conosciuto interventi legislativi fino al 1956. Nel 1955 era stato emanato il DPR n. 153 che aveva stabilito il decentramento dell'amministrazione penitenziaria.

La legge del 15 luglio 1956 n. 888 programmò una serie di presidi di tipo assistenziale e rieducativo, tra cui il servizio sociale minorile ed il

⁸ www.ragazzidentro.it/storia-della-giustizia-minorile-in-italia/.

trattamento in libertà assistita, che divenne una delle misure rieducative da affiancare alle case di rieducazione.

Di grande importanza ed impatto nel diritto minorile fu il riconoscimento, con la Legge 88 del 1956, che il soggetto in condizione di disagio non più come individuo “traviato”, bensì minore “irregolare nella condotta e nel carattere” e quindi portatore di diritti inalienabili, primo fra tutti quello di essere educato.

Questo trattamento correzionale fu legato a finalità di riabilitazione e di reinserimento sociale del minore, con la prassi che professionisti dovessero stabilire la pericolosità dei soggetti e decidere l’entità e la durata della misure riabilitative. Questa fase fu detta del “giudice educatore”⁹.

Affinché questo approccio potesse funzionare servivano personale qualificato e valide strutture. I centri realizzati secondo questa legge non ebbero però successo: l’individualizzazione risultava di difficile applicazione ed i centri di rieducazione rischiavano talvolta di diventare una scelta necessaria per famiglia indigenti.

La carenza di personale specializzato e la mancata realizzazione di istituti decretò infine il fallimento di questa iniziativa.

Nel corso di tutta la seconda metà del Novecento in Italia si assistette ad un dibattito ed una grande trasformazione in materia di giurisprudenza minorile, con l’acquisizione della consapevolezza che le strutture esistenti celassero una contraddizione: avrebbero dovuto svolgere un compito educativo ma lo spazio era invece segregante e rendeva vana qualsiasi iniziativa di riabilitazione¹⁰.

Da qui si passò al concetto di spazi educativi, contesti differenziati e metodi diversi per giudicare i minori.

Il passaggio dal giudice educatore al giudice promotore si ebbe nel 1967, con una legge che permise alla giustizia minorile italiana di evolvere verso l’aiuto e sostegno e non verso il controllo, indirizzo già intrapreso da altri paesi europei.

Il giudice promotore doveva acquisire una professionalità specifica per potere ascoltare i minori, e non leggere soltanto i documenti.

Inoltre, con la riforma del diritto di famiglia (legge 1975 n. 151) e la prima riforma della legge sull’adozione e l’affidamento familiare (legge 1983 n. 184) egli deve interagire con i servizi locali che alcune Regioni e Comuni iniziano ad organizzare.

Con la risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 40/33 del 1985 vennero approvate le “Regole di Pechino”, le regole minime

⁹ www.questionegiustizia.it/articolo/la-giustizia-minorile-in-italia_nascita-ed-evoluzione_27-04-2016.php.

¹⁰ Salvati A., *op. cit.*, p. 8.

per l'amministrazione della giustizia minorile che sono state di ispirazione per i più recenti codici minorili, tra cui l'italiano del 1988.

Dal Consiglio d'Europa del 1987 si iniziò a sancire l'obiettivo della rieducazione del minore e il suo reinserimento sociale facendo il minimo ricorso alla carcerazione.

L'esecuzione penale minorile segue oggi lo schema del 1989: Uffici di Servizio Sociale per Minorenni (USSM), Istituti Penali per i Minorenni (IPM), Centri di Prima Accoglienza (CPA), Comunità e istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive o alternative.

Con il DL n. 92 del 2014 (convertito con legge n. 117 del 2014) è stato innalzata dai 21 ai 25 anni l'età di permanenza nel circuito penale dei minori per i soggetti che abbiano commesso reati da minorenni.

Questi due testi normativi costituiscono le basi per un sistema giudiziario penale più adeguato al minore, alla sua personalità, alle sue esigenze e alle sue vulnerabilità.

Infine con il decreto legislativo per l'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni (D.Lgs. n. 121/2018) si è voluto raggiungere un adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative e alle caratteristiche individuali dei minori condannati, oltre che fornire una disciplina completa dell'esecuzione penale minorile.

Il decreto ha introdotto alcune innovazioni, come l'individuazione degli obiettivi dell'esecuzione penale, i percorsi di giustizia riparativa e di mediazione, la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e la prevenzione della reiterazione dei reati ed il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.

2. Gli IPM in Italia oggi

Il solo vero viaggio, il solo bagno di giovinezza, non sarebbe quello di andare verso nuovi paesaggi, ma di avere occhi diversi, di vedere l'universo con gli occhi di un altro, di cento altri, di vedere i cento universi che ciascuno di essi vede, che ciascuno di essi è.

(Marcel Proust, *La prigioniera*)

Gli edifici legati al sistema di gestione della giustizia minorile sono: Centri per la Giustizia Minorile, Istituti Penali per i Minorenni (trattati in questa sede), Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni e Centri di Prima Accoglienza e Comunità.

Gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM) rappresentano gli spazi di esecuzione sia della pena che della misura cautelare detentiva e sono attualmente 17 in Italia.

Di questi solo uno è unicamente femminile (Pontremoli) e due (Roma e Nisida) ospitano anche ragazze, gli altri solo ragazzi (minorenni) e giovani adulti (dai 18 ai 25 anni).

Tali istituti, come riportato nel recente documento di programmazione consultabile sul sito del Ministero, “assicurano l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria minorile di custodia cautelare, detentiva o di espiazione di pena. Ospitano ultradiciottenni, fino al compimento dei 25 anni. Hanno un’organizzazione funzionale ad un’azione educativa integrata con gli altri Servizi della giustizia minorile e del territorio. Negli istituti vengono garantiti i diritti soggettivi dei minori alla crescita armonica psico-fisica, allo studio, alla salute, con particolare riguardo alla non interruzione dei processi educativi in atto ed al mantenimento dei legami con le figure significative. Sono organizzate attività scolastiche, di formazione professionale, di animazione culturale, sportiva e ricreativa”¹, a questi in genere si affiancano nello stesso complesso edificato i “Centri di Prima Accoglienza (24, di cui 22 attivi) che ospitano i minorenni in attesa di udienza di convalida del fermo dell’arresto. Questi sono stati progettati

¹ www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/PIAO_20242026_direttiva_2livello_DGMC.pdf.

come strutture con organizzazione familiare, che sostengano ed accolgano il minore, per evitare un brusco impatto nel momento dell'arresto, L'équipe del Centro predispone per l'udienza di convalida (entro le 96 ore) una relazione informativa sulla situazione psico-sociale del minorenne e sulle risorse territoriali disponibili.

L'organizzazione interna degli IPM è pensata in funzione dell'obiettivo educativo, al raggiungimento del quale partecipano i Servizi della giustizia minorile e del territorio.

Inoltre sono previste 3 tipologie di misure cautelari non detentive: la permanenza in casa, le prescrizioni e il collocamento in comunità².

I minori incensurati o che non commettono reati gravi, che rappresentano poi la maggior parte, non vengono incarcerati, ma in genere condotti presso centri penali minorili in custodia cautelare per alcuni mesi, in attesa di un processo.

Il sistema prevede che il carcere sia solo un momento iniziale di un percorso di riabilitazione del minore.

Il fine odierno ed assodato della detenzione dei minori, che infatti costituisce il fulcro del D.Lgs. n. 121/2018, è rappresentato dai percorsi di giustizia riparativa e di mediazione, orientati alla responsabilizzazione, educazione e sviluppo psico-fisico del minorenne, alla preparazione alla vita libera, all'inclusione sociale e prevenzione della commissione di ulteriori reati.

Questi fini possono essere realizzati attraverso percorsi di istruzione, formazione professionale, educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e di attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.

Gli IPM ospitano i giovani sino ai 25 anni di età, anche se è assicurata la separazione dei minorenni da questi, mentre le donne sono ospitate in sezioni o istituti diversi.

Qualora se ne presenti l'esigenza si possono realizzare sezioni a custodia attenuata per detenuti che non presentano rilevanti profili di pericolosità o che sono prossimi alle dimissioni e ammessi allo svolgimento di attività all'esterno, nelle quali c'è una maggiore autonomia di gestione della vita.

I minori hanno diritto a trascorrere del tempo all'aria aperta, minimo 4 ore, in maniera organizzata e con la presenza di operatori o volontari, per svolgere attività fisica e ricreativa. Possono frequentare corsi di formazione professionale o di istruzione anche all'esterno dell'edificio, in modo da acquisire e valorizzare le potenzialità individuali che permetteranno loro di reinserirsi in società.

² www.ragazzidentro.it/storia-della-giustizia-minorile-in-italia/.

Dunque il progetto educativo guida gli interventi normativi, nei mesi di detenzione si inizia questo percorso di recupero sulla base di due principi: la personalizzazione delle prescrizioni e la flessibilità esecutiva.

È quindi necessario tener conto delle attitudini e delle caratteristiche della personalità del minore ed il percorso è improntato sul criterio della progressione, mirando alla graduale restituzione di spazi di libertà in funzione dei progressi raggiunti.

Grande attenzione è rivolta ai rapporti dei minori detenuti con l'esterno: nell'ambito dei rapporti con la famiglia, infatti, le indicazioni sono rivolte all'esecuzione della pena in istituti prossimi alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle famiglie ed al diritto ad 8 colloqui mensili ed anche a conversazioni telefoniche, tutto di durata prestabilita.

Durante il periodo di detenzione il minore dovrà seguire e rispettare un regolamento che disciplina le sue attività ed il suo comportamento all'interno della struttura, in particolare: l'osservanza degli orari, la cura dell'igiene personale, pulizia e ordine della camera di pernottamento, la partecipazione alle attività di istruzione, formazione professionale, di lavoro, culturali e sportive, la consumazione dei pasti nelle aree specificamente dedicate, le relazioni con gli operatori e con gli altri detenuti improntate al reciproco rispetto.

A fronte di tali direttive si constata però che non sempre le indicazioni sono state seguite a causa della gravissima carenza del personale della polizia penitenziaria e di quello deputato specificatamente alla rieducazione del detenuti (educatori, psicologi, mediatori culturali, insegnanti, volontari ecc.) e inoltre a causa del numero insufficiente delle strutture e degli spazi interni disponibili per le varie attività culturali e ricreative: il tutto riconducibile ad una mancanza cronica di adeguati fondi statali disponibili³.

Anche la riforma relativa alla "casetta affettiva", con visite "in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione dei pasti, e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico" non ha quasi mai trovato risoluzione.

Questo pare far parte di una generalizzata scarsa attenzione ai luoghi, mentre le altre indicazioni sono ricche di particolari sembra quasi che gli spazi dove la detenzione si realizza non abbiano un ruolo fondamentale nel percorso educativo⁴.

³ www.poliziapenitenziaria.it/le-falle-della-rieducazione-dei-detenuti-testo.

⁴ www.ragazzidentro.it/il-d-lgs-n-121-2018-nuove-norme-per-leesecuzione-penale-minorile/www.ristretti.it/commenti/2023/aprile/pdf3/articolo_burdese_17_aprile.pdf.

“La reintegrazione sociale non si fa dentro il carcere. Soprattutto per chi ha meno di 18 anni, si dovrebbe seguire un modello più ampio, che coinvolga anche la società esterna”. Così afferma Susanna Marietti, responsabile dell’Osservatorio minori di Associazione Antigone: “Se non si mettono in atto politiche del lavoro, economiche e sanitarie per la presa in carico di questi ragazzi al momento del fine pena, il lavoro che si fa all’interno viene vanificato”⁵.

La differenza sostanziale tra il carcere degli adulti e quello dei minori dovrebbe risiedere nella custodia attenuata, che permette ai minori di avere più contatti con il mondo esterno, condizione necessaria per un percorso formativo costruttivo. Purtroppo pochi istituti hanno la sezione a custodia attenuata per questioni di spazio, situazione ancor più grave visto che la maggior parte dei minori detenuti lo è più per disperazione e marginalità che per crimini gravi.

Una fotografia scattata dall’Osservatorio Antigone all’inizio del 2024 mostra una complessa realtà, nella quale il numero di 500 per i detenuti non veniva raggiunto da oltre 10 anni. Un aumento significativo è legato alla violazione delle leggi sugli stupefacenti, il 37,4% solo in un anno.

Il 60% dei ragazzi negli istituti è minorenni, in particolare 16 e 17 anni; con il Decreto Caivano è più semplice il trasferimento dei diciottenni, ma questo causa ai ragazzi danni enormi, come sottolineano dall’Associazione Antigone, soprattutto al suo percorso di recupero.

Gli ingressi dal maggio 2023 al maggio 2024 sono aumentati del 74,4%, a testimonianza del fatto che l’aumento delle pene non ha avuto alcun effetto deterrente. Ciò che manca è “la consapevolezza e l’empatia, la capacità di capire di aver fatto male a qualcuno o alla collettività”⁶.

Dei 523 giovani detenuti alla fine di febbraio, 312 erano minorenni e 211 giovani adulti. Le ragazze erano solo 18, di cui 7 straniere. Gli stranieri in generale costituivano il 51% del totale. Il numero dei giovani detenuti varia dalle 63 presenze di Milano alle 8 di Quartucciu (Cagliari). Pontremoli è il solo IPM interamente femminile d’Italia e ospita attualmente 13 ragazze.

Solo 30 ragazzi, il 5,7% del totale, sono in carcere solo in espiazione di pena. Un altro 27% ha una posizione giuridica mista, con almeno una condanna definitiva e altri procedimenti a carico. La restante percentuale, di gran lunga la maggioranza, è in carcere senza alcuna condanna passata in giudicato ma solo per custodia cautelare⁷.

⁵ Colombo G. (2023), “Carceri minorili in Italia, luoghi di transito o di rieducazione?”, *Il fatto quotidiano*, 2 gennaio.

⁶ Garlatti C. (2024), *Relazione Annuale dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza*.

⁷ Dal XX Rapporto Antigone, aprile 2024.

I reati più ricorrenti sono i furti mentre i reati contro l'incolumità pubblica sono per lo più legati a violazioni della legge sugli stupefacenti, si rileva però che spesso il minore viene recluso per reati minori e ne compie altri durante la reclusione, soprattutto proteste e aggressioni che nascono da disagi psicologici e psichiatrici.

3. Edifici e spazi degli IPM

*Sogno un carcere aperto, senza sbarre.
Insomma, vorrei che il carcere non fosse un
luogo chiuso.*

(Murales nell'IPM di Nisida)

Una prigione può essere considerata come il microcosmo di una comunità, con la missione di “correggere” o riabilitare una persona attraverso l’uso di diversi strumenti, che aiuteranno a raggiungere o ad avvicinarsi allo scopo anche in base agli impatti delle condizioni ambientali sul comportamento dei carcerati.

Infatti si è dimostrato che oltre alle attività ed al supporto psichiatrico o psicologico, altre variabili devono essere prese in considerazione, quali la progettazione degli ambienti¹.

Studi condotti negli Stati Uniti almeno una decina di anni fa avevano già messo in rilievo la connessione tra stato psicofisico e prestazioni umane con gli ambienti interni.

Ad esempio negli Stati Uniti una parete naturale fu installata in un penitenziario su due muri. Il monitoraggio delle pulsazioni degli abitanti (detenuti e staff) fu affiancato ad altre misure dello stress come i questionari soggettivi, nei quali chi rispondeva dava la propria valutazione sul livello di stress, e con la presenza della parete era sensibilmente diminuito².

La valutazione della luce, del suono, la localizzazione delle sorgenti sonore, la selezione dei materiali costruttivi e la disposizione fisica delle stanze sono state discusse come strategie potenziali per progettazioni consapevoli in luoghi con particolari funzioni, quali quelli di detenzione³.

¹ Farling M. (2021), “Dall’intuizione all’immersione: architettura e neuroscienze”, in Robinson S., Pallasmaa J. (a cura di), *La mente in architettura*, Firenze University Press, Firenze.

² Farbstein J., Farling M., Wener R.E. (2009), *Effects of a Simulated Nature View on Cognitive and Psycho-physiological Responses of Correctional Officers in a Jail Intake Area*, National Institute of Corrections, Washington D.C.

³ Edelstein E., Otto P., “Reduction of Medical Error by Design: How the Neuroscience of Hearing Informs Healthcare Design”, presentazione al Salk Institute for Biological Sciences, La Jolla, California, 20 settembre 2012.

Inoltre molti anni prima Kurt Lewin (studioso e psicologo tedesco) nella sua teoria del campo aveva intuito che l'ambiente può determinare il comportamento della persona che in quell'ambiente (spazio vitale o campo psicologico o ambiente psichico), si relaziona. Nella visione della persona come un universo complesso ed aperto al mondo, il sistema che tiene insieme la molteplicità di elementi correlati tra loro che lo costituiscono fu indicata dallo psicologo come "campo".

Secondo la sua teoria l'interazione tra la persona e l'ambiente può dunque determinare il comportamento, in quanto esiste un equilibrio tra la persona ed il suo ambiente e quando l'equilibrio è compromesso si crea una tensione volta a ristabilire l'equilibrio stesso.

Il comportamento, secondo Lewin, non dipende dal passato e nemmeno dal futuro, ma dai fatti e dagli eventi attuali e da come li percepisce il soggetto. I fatti sono interconnessi e formano un campo di forze dinamiche che può essere chiamato spazio vitale.

Lo psicologo sosteneva che la teoria del campo determina i comportamenti possibili e impossibili in base al soggetto e la conoscenza dello spazio vitale ci permette di prevedere ragionevolmente cosa farà una persona in quanto contiene tutti i fatti possibili capaci di determinare il comportamento di un individuo.

La realtà fisica dello spazio condiviso sarebbe quindi la base di un articolato sistema in cui il territorio è prodotto dinamicamente e continuamente dagli attori in esso coinvolti, che intrecciano reti di relazioni e di potere per mantenere una presa permanente sugli specifici spazi⁴.

La multidisciplinarietà del tema è dimostrata anche da altre ricerche sociologiche ed etnografiche⁵ che hanno dimostrato che il carcere può essere definito come una società a sé stante all'interno della quale si ripetono le dinamiche tipiche di una società libera⁶.

E a tal proposito le Regole Mandela, all'articolo 5 riportano che: "Il regime carcerario dovrebbe cercare di ridurre al minimo le eventuali differenze tra la vita in carcere e la vita in libertà, che tendono a ridurre la responsabilità dei detenuti o il rispetto dovuto alla loro dignità di esseri umani"⁷.

⁴ Raffestin C. (1984), "Territoriality. A reflection of the discrepancies between the organization of space and individual liberty", *International Political Science Review*, vol. 5, n. 2.

⁵ Goffman E. (1968), *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino.

⁶ Scaletta J., *Il carcere come istituzione totale criticità e alternative al sistema penitenziario*, Relatore: Prof. Giuseppe Toscano, Università degli Studi di Catania, a.a. 2022-23.

⁷ Trad. it. Antigone: Antigone traduce le *Mandela Rules* in italiano (2020). Antigone.it. Retrieved 26 January 2020, from www.antigone.it/news/antigone-news/2904-antigone-traduce-le-mandela-rules-in-italiano.

All'interno del sistema penitenziario l'individuo, privato della libertà personale, deve condividere ogni aspetto della propria esistenza con persone estranee, sottostare a regole, orari stabiliti, con ritmi monotoni ed attività imposte dall'alto.

All'interno di un edificio carcerario si svolgono diverse funzioni legate al lavoro, al tempo libero, allo studio, al culto, all'abitare come se fosse una città dentro la città, fatta di strade, giardini, isolati, edifici, ma dove "la forma dello spazio è del tutto slegata dalle esigenze funzionali di vita"⁸.

Un sistema profondamente diverso anche se in qualche misura analogo a quello della società esterna, che può indurre reazioni inaspettate in ciascuno dei detenuti, spesso non vissuti serenamente perché troppo omogenei e spersonalizzati.

"Sono luoghi che si prospettano come spazi dove albergare il *mal-essere* e ben difficile è l'operazione di ricondurli almeno a luoghi di normalità, se non di possibile ricostruzione di un principio di *ben-essere*"⁹.

Lo spazio detentivo non è uno spazio anonimo e neutro bensì spersonalizzante, che sottolinea la diversità anche all'interno della popolazione detenuta, separando i diversi livelli criminali¹⁰.

Gli spazi sono soprattutto pensati in funzione delle azioni di controllo che vi si devono svolgere, ed a questa azione di dà la priorità.

Lo spazio interno non pensato e il muro che lo circonda riconfermano, infatti, l'esclusione e restringono ogni riflessione alla necessità di contenere, magari in modo dignitoso e attento, le vite che lo occupano¹¹.

Solo dopo gli aspetti di sicurezza si pone l'attenzione sulla necessaria progettazione di un percorso formativo che permetta ai ragazzi di avere, dopo il periodo di detenzione, maggiori possibilità di una vita che li allontani dalle recidive di reati. La valutazione qualitativa degli spazi spesso non viene considerata come adeguatamente collegata agli aspetti precedenti, ed a molti altri.

Lo spazio andrebbe invece considerato come indissolubilmente legato alle funzioni ed a innumerevoli altri profili, quali il tempo o la libertà di movimento mentre partendo da un problema percepito come solo di spazio

⁸ Bruni V. (2017), *L'autodeterminazione dello spazio nel carcere italiano. Il ruolo del progetto nella teoria e nella pratica per la riqualificazione delle carceri*, Dissertazione di Dottorato Dottorato in Architettura Storia e Progetto XXIX Ciclo, Relatori: Prof. P. Mellano, Prof. C. Sarzotti, Politecnico di Torino, a.a. 2016-17.

⁹ Palma M., *Anamorfofi dello spazio ristretto*, in *In gabbia*, p. 20.

¹⁰ Bezzi R. (2020), "Il carcere: spazio identitario e relazionale", in A. Albano, M. Palma (a cura di), *In gabbia*, Quaderno 3, p. 57.

¹¹ Palma M., *Anamorfofi dello spazio ristretto*, in *In gabbia*, cit., p. 20.

si è ri-disegnato un generale modello di detenzione in cui la cella è un luogo di riposo, il tempo fuori dalla camera deve essere riempito di attività, lo spazio globale deve essere un sistema adeguato (overall assessment)¹².

Questi accenni a studi e scritti sull'argomento vengono riportati esclusivamente per sottolineare come il legame tra qualità e relazioni tra gli ambienti e comportamento umano sia oggetto di studio da decenni, soprattutto in contesti, quali la scuola o il carcere, in cui la funzione dell'edificio stesso è determinante ai fini del percorso che ivi si definisce e si segue.

Nonostante ciò le dinamiche che continuano a muovere la progettazione o il recupero degli edifici che ospitano gli IPM rimangono per lo più legate a normative cogenti (che riguardano raramente gli spazi) e sicurezza, con scarsa attenzione all'architettura degli spazi e all'influenza che potrebbero avere le caratteristiche degli stessi sul percorso riabilitativo dei ragazzi detenuti.

Ci sono motivazioni di carattere economico e gestionale in questo, ma anche una strutturale resistenza a concepire la progettazione come un atto interdisciplinare che raramente coinvolge gli utenti finali (direttori di IPM, educatori, operatori, psicologi ecc.).

Nonostante molti passi avanti siano stati fatti, con tavoli tecnici ed apertura in tal senso, molto ancora c'è da fare riguardo la trasversalità delle competenze messe in atto nei vari momenti progettuali e nella gestione e tempistica degli stessi.

Dai dialoghi intercorsi con alcuni direttori di IPM Italiani è emerso come il momento progettuale sia a quasi esclusiva gestione di architetti ed ingegneri che operano senza coinvolgere chi quelle realtà, e quegli edifici, li vive da anni.

A ciò si aggiunga che i tempi della burocrazia e dei finanziamenti sono tali che, a meno di necessità immediate, la realizzazione di un progetto può avvenire ad anni di distanza, quando talvolta sono cambiate le necessità e gli scenari in cui quella comunità opera.

Negli ultimi tempi, ad esempio, si assiste, secondo quanto raccontato dai direttori consultati, ad una serie continua di necessari trasferimenti di ragazzi da un istituto ad un altro. Questo naturalmente crea degli squilibri all'interno del gruppo, per cui sarebbero necessarie risorse, anche in termini di spazio, superiori o diverse, per lavorare per gruppi inevitabilmente disomogenei.

¹² Albano A. (2020), "Libertà di movimento vs. immobilità: un'anatomia dell'irrequietezza in materia di privazione della libertà", *In gabbia*, Quaderno 3, p. 36 e 38.

Gli edifici attualmente in uso a scopo detentivo in Italia sono 17, di questi solo 6 ubicati nell'Italia centro settentrionale mentre tra i rimanenti 4 si trovano in Sicilia.

Questa semplice informazione basterebbe ad iniziare una complessa riflessione sulle influenze della società, delle possibilità di occupazione e del reddito, ma risulterebbero non esaustive considerando che, ad ogni latitudine, si riscontra una presenza importante di immigrati.

La maggior parte dei minori si trova negli istituti per reati non gravi, molti presentano dipendenze da farmaci o droghe, tutti provengono da realtà familiari e sociali di degrado o abbandono.

Risulta dunque evidente come il concetto di recupero e reinserimento sia la giusta base e come tutte le iniziative messe in atti da anni attraverso progetti ed iniziative utili a tali fini siano da perseguire ed incrementare.

Ciò che però appare da una fotografia degli edifici o complessi edificati che ospitano tale importante funzione sociale, è che si tratti nella quasi totalità dei casi di costruzioni nate con altra vocazione (fa eccezione l'IPM di Roma). Se pure si tratti di edifici costruiti quali case mandamentali (Cagliari, Catania, Pontremoli, Potenza, Treviso) sono stati concepiti per ospitare adulti e quando si tratti di istituti di correzione per minori (Catanzaro) sono stati progettati in epoche passate (1934) e quindi con caratteristiche spaziali lontane dalle attuali esigenze, per questo più volte riadattati alle normative vigenti.

I restanti sono stati progettati per funzioni differenti, quali conventi (Acireale, Bologna e Firenze), ville nobiliari (Airola, Palermo), ex fabbriche (Torino, Treviso), edilizia residenziale pubblica e complessi demaniali (Caltanissetta, Milano).

Sicuramente ciascuno dei 17 complessi che ci si appresta a descrivere presentano punti di forza e di debolezza, ma spesso non legati necessariamente a questioni strutturali degli edifici, quanto alla loro gestione e posizione.

Una importante distinzione necessaria nell'ottica di una revisione, anche parziale, degli spazi e della ipotetica rifunzionalizzazione degli stessi è quella tra edifici in muratura ed in cemento armato, perché i secondi permettono una libertà di modifica decisamente superiore, quindi le soluzioni o linee guida dovrebbero essere immaginate in maniera diversa.

La volontà di molti, dalle amministrazioni a chi gestisce e lavora negli istituti, pare essere infatti quella di mantenerli nella posizione in cui si trovano.

In genere perché la struttura già integrata nel territorio permette di attivare tutti quei processi virtuosi di scambi auspicati ed auspicabili per il